AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

30 maggio 2003

Concernente l'applicazione della norma che dispone il divieto di effettuare trasmissioni di comunicazione politica e messaggi autogestiti in occasione di elezioni amministrative che coinvolgono solo parzialmente il corpo elettorale.

Questa Autorità ha ricevuto dal Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'allegata nota del 29 maggio 2003, con cui, vista la limitatezza del numero di elettori interessati ai ballottaggi dell'8 e 9 giugno 2003 relativi alle elezioni amministrative, viene rimosso, nei confronti della RAI – Radiolevisione Italiana S.p.A., il divieto trasmettere nei giorni 7, 8 e 9 giugno 2003 tribune referendarie, altre trasmissioni di comunicazione politica e messaggi autogestiti in materia di referendum, previsto dall'art. 5, commi 3 e 8, e dall'art. 6, comma 5, del regolamento della Commissione stessa per l'attuazione della legge n. 28/2000 relativo alla campagna per i referendum nazionali del prossimo 15 giugno 2003.

In termini analoghi, questa Autorità ritiene di potere autorizzare le emittenti in indirizzo a non tenere conto del disposto dell'art. 24, comma 3, della propria delibera n. 83/03/CSP, per la parte in cui prevede, nei giorni del 7, 8, 9 giugno 2003, la sospensione della trasmissione dei programmi di comunicazione politica o dei messaggi autogestiti sulle emittenti radiofoniche e televisive private nazionali, essendo venuto meno il presupposto della considerevole consistenza del corpo elettorale interessato dalle campagne relative alle consultazioni in corso.